



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Avv. Bruno De Carolis.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Gustavo Olivieri.....	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore [Estensore]
Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi.....	Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 13/05/2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

La ricorrente, piccola imprenditrice operante nel settore del turismo, ha sottoscritto in data 27 giugno 2008, presso la banca di cui è cliente, un contratto di leasing con altra società appartenente al medesimo gruppo per l'acquisto di alcune attrezzature da spiaggia d'importo pari ad euro 32.238. In quella occasione, la ricorrente sostiene di aver sottoscritto una "domanda di richiesta di ammissione a contributo a fondo perduto" della Artigiancassa; domanda che avrebbe poi reiterato nel marzo 2009 alla presenza del Direttore della filiale.

Secondo quanto prospettato dalla ricorrente, la domanda di ammissione alle agevolazioni concesse da Artigiancassa non sarebbe stata inviata "nei tempi dovuti" con conseguente mancato beneficio delle agevolazioni, quantificate in circa euro 3.500.

In relazione a ciò, la ricorrente ha chiesto all'ABF di accertare la responsabilità dell'intermediario per il tardivo invio della domanda di ammissione e la conseguente condanna dello stesso a risarcire il danno causato da tale ritardo.

Con reclamo inviato per conoscenza anche alla società di leasing (appartenente allo stesso gruppo della banca), parte ricorrente ha inoltre precisato che:

- nel mese di gennaio 2009, aveva contattato l'Artigiancassa per informarsi sulla sua pratica ed era venuta a conoscenza che la domanda non era mai stata presentata;
- al riguardo, i responsabili della banca avevano affermato che la ricorrente non aveva restituito firmati i relativi documenti che, secondo loro, le erano stati spediti per posta ordinaria dalla citata società di leasing nel dicembre 2008;
- tali documenti non erano mai stati ricevuti dalla cliente che nemmeno si aspettava di riceverli essendo convinta di averli già firmati a giugno 2008, dal momento che la richiesta di contributo Artigiancassa doveva essere inoltrata completa di firma in concomitanza alla sottoscrizione dei documenti relativi al contratto di leasing;
- il 26.3.09, la ricorrente aveva comunque riproposto la domanda sempre tramite la banca;
- anche in questa occasione la domanda non risulta pervenuta, tant'è che nel mese di giugno 2009 viene a conoscenza in seguito a suo interessamento personale che "nessuna pratica era stata presentata a suo nome";
- successivamente la ricorrente ha appreso che in data 10.7.09 la sua pratica è pervenuta all'Artigiancassa e poi (11.8.09) che la domanda è stata rifiutata poiché pervenuta oltre i tempi convenzionalmente stabiliti.

Nelle proprie controdeduzioni, la banca ha chiesto all'ABF di voler dichiarare:

- l'irricevibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva in quanto la banca svolge un ruolo di mero collocatore del prodotto (leasing) fornito; ovvero,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- in subordine, di dichiarare infondato il ricorso non essendo ravvisabili, nel caso di specie, irregolarità, da parte della banca in quanto non risulta provato, in alcun modo, il possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento Artigiancassa per ottenere il contributo in contestazione; ovvero,
- in ulteriore subordine, limitare il rimborso - nella denegata ipotesi in cui l'ABF ritenga sussistente il relativo diritto - alla somma di € 2.548,00 risultante dai calcoli effettuati dalla società di leasing in base alle dall'articolo 9 del Regolamento e pari "al 60% della quota di interessi rinveniente da un piano di ammortamento sviluppato al tasso di riferimento nei limiti di cui al paragrafo 6" (cinque anni). Il conteggio degli interessi è stato effettuato con lo strumento messo a disposizione sul sito internet di Artigiancassa.

La banca resistente ha allegato la Relazione del 20.10.10 redatta dalla società di leasing, nella quale si precisava, in particolare, che:

- la cliente ha presentato una domanda di locazione finanziaria alla banca nel mese di giugno 2008;
- ricevuta la domanda è stata effettuata l'istruttoria di rito e la società di leasing ha deliberato di accogliere la richiesta di finanziamento;
- in data 27 giugno 2008, è stato perfezionato il contratto con la ricorrente, che prevedeva la fornitura di beni (lettini, poltroncine e sdraio) con due fornitori e relativi verbali di consegna, rispettivamente ricevuti il 10.7.08 e il 25.7.08;
- per quanto concerne la contestata mancata erogazione del contributo Artigiancassa, la società di leasing ha sottolineato che si tratta delle agevolazioni di cui alla L. 240/81 disciplinate dal "Regolamento per le operazioni di locazione finanziaria agevolata" (allegato alle controdeduzioni), il quale prevede che la domanda di ammissione al contributo deve pervenire ad Artigiancassa entro il termine di sei mesi "dalla data di decorrenza del contributo" – che viene individuata nella data di consegna del bene da parte del fornitore;
- nel caso in esame, la domanda di richiesta del contributo agevolato è stata inviata alla cliente con comunicazione del 18.12.08 - entro i termini previsti dal Regolamento - ossia entro 6 mesi dall'ultimo verbale di consegna del 25.7.08 quindi entro il 24.1.09;



- pertanto, se la cliente avesse provveduto con la normale diligenza alla restituzione della domanda debitamente sottoscritta nei termini previsti, avrebbe potuto accedere al contributo richiesto;
- invece, la domanda sottoscritta dalla cliente è pervenuta alla società di leasing solo nel giugno del 2009 e la società di leasing ha provveduto ad integrarla nella parte di propria competenza e inviarla all'Artigiancassa in data 18 giugno 2009, ricevendo in data 14 luglio 2009 risposta negativa;
- quanto asserito dalla cliente nel ricorso e nel reclamo del 21.9.09 in ordine all'aver sottoscritto la prima volta la domanda per il contributo alla data della firma del contratto (27.6.08) sarebbe palesemente infondato;
- ciò in quanto, come si evince dal Regolamento, non è oggettivamente possibile, alla data di stipula del contratto, formalizzare adeguatamente la domanda di ammissione al contributo in quanto non si è ancora verificato a quel momento l'evento della consegna dei beni in leasing che determina la data di decorrenza del contributo;
- i beni, infatti, sono stati consegnati dai fornitori solo nel luglio 2008 e pertanto non era possibile che la cliente avesse sottoscritto, alla stipula del contratto, la domanda di concessione del contributo e non deve, a tal fine, trarre in inganno, la datazione 27/6/2008 apposta dal cliente sul modello di richiesta stesso;
- in merito all'ulteriore affermazione della ricorrente, circa la seconda sottoscrizione della domanda di ottenimento del contributo, avvenuta nel marzo del 2009, la società di leasing ha fatto presente che, a quella data, erano già spirati i termini previsti dal Regolamento;
- la misura del contributo è disciplinata dall'articolo 9 del Regolamento ed è pari "al 60% della quota di interessi rinveniente da un piano di ammortamento sviluppato al tasso di riferimento nei limiti di cui al paragrafo 6" (cinque anni);
- a tal fine la società di leasing ha prodotto un conteggio di interessi effettuato con lo strumento messo a disposizione sul sito internet di Artigiancassa - www.artigiancassa.it. - dal quale emerge un importo del contributo di € 2.548,00 inferiore a quello indicato dal cliente nel ricorso (circa € 3.500).



Il ricorso, originariamente presentato solo nei confronti della banca, è stato discusso una prima volta nella riunione dell'11.3.2011, nel corso della quale il Collegio ha rilevato la necessità d'integrare il contraddittorio nei confronti della società di leasing con la quale la ricorrente aveva stipulato il relativo contratto ed alla quale aveva presentato domanda di ammissione alle agevolazioni.

Nelle controdeduzioni, inviate a seguito di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, la società di leasing ha, a sua volta, chiesto il rigetto del ricorso ribadendo quanto già dedotto nella Relazione del 20 ottobre 2010, già menzionata.

Diritto

La richiesta di risarcimento danni avanzata dalla ricorrente nei confronti della banca resistente e nei confronti della società di leasing appartenente al medesimo gruppo presuppone l'accertamento di un comportamento negligente da parte della società incaricata d'inoltrare ad Artigiancassa la domanda di ammissione alle agevolazioni previste dalla l. n. 240/81. Tale domanda, secondo il regolamento vigente, avrebbe dovuto essere inoltrata all'Ente entro sei mesi dalla consegna dei beni oggetto del contratto di leasing avvenuta, nella specie, nel luglio del 2008.

Sostiene la ricorrente che una prima domanda di ammissione sarebbe stata da lei sottoscritta già all'atto della stipula del contratto di leasing, avvenuta in data 27 giugno 2008, come risulterebbe dal timbro a data e dalla sottoscrizione da lei apposta in calce a tale documento. Se così fosse, avrebbe dunque ragione la ricorrente a dolersi del ritardo della società di leasing, la quale avrebbe inviato con colpevole ritardo ad Artigiancassa la domanda di ammissione alle agevolazioni previste dalla legge.

Per contro, la società resistente nega che la cliente avrebbe sottoscritto la domanda di agevolazione già all'atto della sottoscrizione del contratto di leasing, sostenendo che la documentazione necessaria per la presentazione della domanda di agevolazione sarebbe stata inoltrata alla ricorrente insieme alla domanda da sottoscrivere solo nel dicembre 2008 e che questa l'avrebbe restituita nel marzo del 2009, quando ormai il termine di sei mesi previsto dal regolamento



era già ampiamente scaduto. La colpa del ritardo sarebbe dunque imputabile unicamente alla cliente.

Attesa la diversa e per certi versi inconciliabile ricostruzione dei fatti proposta dalle parti nelle rispettive memorie, il Collegio ritiene che il fondamento della domanda sottoposta al suo giudizio debba essere valutato sulla base delle evidenze documentali disponibili in atti. Tra queste, rilievo decisivo assume, ai fini del decidere, la copia della domanda di ammissione al beneficio ex l. n. 240/81 sottoscritta dalla ricorrente e recante il timbro a data del 27 giugno 2008. Tale documento, allegato alla lettera di diniego di Artigiancassa del 13 luglio 2009, dimostra, ad avviso del Collegio, che la ricorrente ha sottoscritto la domanda di agevolazione già all'atto della stipula del contratto di leasing.

Dal canto suo, la società di leasing, a fronte della contestazione della cliente che ha negato di aver mai ricevuto la documentazione asseritamente inviata nel dicembre di quello stesso anno, non ha fornito alcuna prova di tale circostanza. Agli atti risulta soltanto una copia della domanda completa della relativa documentazione inviata dalla società di leasing ad Artigiancassa in data 18 giugno 2009.

Ne discende che fra la sottoscrizione della domanda di agevolazione da parte della cliente e la presentazione della relativa documentazione da parte della società di leasing è trascorso quasi un anno, con conseguente spirare del termine di sei mesi previsto dalla normativa vigente per accogliere la domanda di ammissione al beneficio.

Di tale ritardo è da ritenere responsabile la società di leasing, la quale non si è attivata in tempo utile e con la diligenza necessaria a garantire la tempestiva presentazione della domanda da parte del cliente.

Peraltro, il danno causato alla cliente dal comportamento negligente della società di leasing deve essere commisurato all'importo del contributo al quale egli avrebbe potuto accedere in caso di tempestivo inoltro della domanda. Calcolando tale importo secondo le indicazioni fornite da Artigiancassa emerge un importo di € 2.548,00 inferiore a quello indicato nel ricorso.

Non è invece emerso alcun elemento che possa giustificare un'affermazione di responsabilità della banca.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Per i motivi sopra esposti, il ricorso merita dunque di essere parzialmente, ed entro tali limiti, accolto.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone inoltre che la società di leasing corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE